

considerando, in particolare, che le autorità doganali devono poter disporre di informazioni adeguate all'esercizio del loro compito, grazie alla conoscenza tanto dei prodotti o categorie di prodotti più particolarmente interessati quanto delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui trattasi;

considerando che occorre assoggettare a costante verifica l'applicazione del presente regolamento, in modo da permetterne gli adeguamenti necessari a garantirne l'efficacia;

considerando che il presente regolamento costituisce parte integrante della politica commerciale comune; che esso si limita a quanto è necessario all'armonioso esercizio dei controlli sulla conformità dei prodotti importati dai paesi terzi alle norme applicabili in materia di sicurezza dei prodotti sul mercato comunitario;

considerando che tali controlli dovrebbero rispettare gli obblighi assunti dalla Comunità, nell'ambito del GATT, per sviluppare gli scambi su una base non discriminatoria, nonché gli obblighi previsti dal codice del GATT sugli ostacoli tecnici agli scambi, secondo il quale l'applicazione di norme non dovrebbe costituire un mezzo per creare ostacoli agli scambi internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- « autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato »: l'autorità o le autorità nazionali designate dagli Stati membri e incaricate di eseguire controlli atti a verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato comunitario o nazionale con la pertinente legislazione comunitaria o nazionale loro applicabile;
- « documento di accompagnamento »: qualsiasi documento che deve accompagnare obbligatoriamente e materialmente un prodotto all'atto della sua immissione sul mercato, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale;
- « marcatura »: qualsiasi marcatura o etichettatura che deve essere obbligatoriamente apposta su un prodotto, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale, e che attesta la conformità di detto prodotto a tale legislazione;
- « autorità doganali »: le autorità competenti, fra l'altro, per l'applicazione della regolamentazione doganale.

#### Articolo 2

Le autorità doganali che, nell'ambito dei controlli sulle merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica constatino:

- la presenza di un prodotto — o lotto di prodotti — avente caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute o la sicurezza, quando il prodotto sia utilizzato in condizioni normali e prevedibili, e/o,
- l'assenza di un documento che deve accompagnare un prodotto — o lotto di prodotti — ovvero l'assenza di una marcatura, documento o marcatura peraltro previsti dalle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti e in vigore nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica,

sospendono lo svincolo del prodotto — o lotto di prodotti — interessato ed informano quanto prima l'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato.

#### Articolo 3

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato che ha designato quali organi da informare in caso di applicazione dell'articolo 2.

#### Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato devono poter intervenire riguardo ad ogni prodotto il cui svincolo è stato sospeso dalle autorità doganali in forza dell'articolo 2. In assenza di un loro intervento si applica l'articolo 5, secondo comma.

2. Nel caso di merci deperibili, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato e le autorità doganali vigilano, nei limiti del possibile, affinché le condizioni di deposito delle merci o di stazionamento dei mezzi di trasporto eventualmente imposte non siano incompatibili con la conservazione delle merci.

#### Articolo 5

Se le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, intervenendo conformemente all'articolo 4, ritengono che il prodotto in oggetto non costituisca un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza e/o non possa essere considerato non conforme alle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti, il prodotto in oggetto viene immesso in libera pratica, sempreché siano state rispettate tutte le altre condizioni e formalità relative all'immissione in libera pratica.

Lo stesso avviene se entro tre giorni lavorativi dalla sospensione dello svincolo le autorità doganali che hanno applicato l'articolo 2 non hanno avuto comunicazione dei provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, presi dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato.